

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"VIVOANAPOLI"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "VIVOANAPOLI". Essa è apartitica e libera.

L'Associazione è non riconosciuta e senza scopo di lucro. L'Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta all'esterno di essa, utilizza la locuzione "associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro".

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Napoli, alla via Tito Livio n.3.

Possono essere istituite sedi secondarie in Italia ed all'Estero.

La sede associativa potrà essere trasferita - sempre in Napoli - senza necessità di variare il presente Statuto, a seguito di decisione unanime del Consiglio Direttivo.

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione "VIVOANAPOLI" non ha scopo di lucro e intende perseguire finalità di utilità e solidarietà sociale.

Fini associativi sono: il primo e principale scopo è collaborare alla creazione di un sistema della cultura in grado di favorire lo sviluppo sociale e economico di Napoli e della Campania. Ad esso sono collegati lo studio, la pratica, l'approfondimento in forma collettiva, nonché la promozione e la diffusione della cultura, in particolare di quella napoletana e campana, sia antica sia contemporanea, in Italia e all'estero, in ogni sua manifestazione: arte, turismo, musica, cinema, letteratura, tradizioni, memoria, persone.

In particolare l'Associazione si propone di:

- Favorire la realizzazione di una rete tra diverse realtà istituzionali, sociali, tra i cittadini per fare della cultura un modello di sviluppo di Napoli e della Regione.

- Favorire la conoscenza, la promozione e la diffusione della cultura napoletana e campana attraverso l'organizzazione di eventi, momenti di aggregazione e comunicazione artistica integrati;

- Promuovere, comunicare e diffondere le diverse

forme artistiche partenopee - sia antiche sia contemporanee - come espressione organica della eccellenza napoletana e campana, ieri come oggi;

- Ricercare e promuovere la continuità e complementarità delle diverse espressioni artistiche partenopee;

- Promuovere l'interscambio tra la cultura napoletana e cittadini e operatori di altre culture, organizzando direttamente o indirettamente eventi, mostre, concerti e convegni favorendo la possibilità di confronto fra differenti realtà culturali nel mondo;

- Propagandare la propria attività, creare gruppi di studio, organizzare seminari, riunioni, mostre e manifestazioni coinvolgendo altre Associazioni ed Organizzazioni nell'ambito di iniziative e progetti strumentali alle finalità dell'Associazione;

- Collaborare con altri Enti ed associazioni aventi oggetto e finalità compatibili e coerenti con il proprio;

- Diffondere la cultura napoletana e campana con il coinvolgimento di Comuni, Regioni, Province, Enti, Ministeri, Scuole di ogni ordine e grado, Università, Autorità Territoriali, Privati, attraverso l'organizzazione di spettacoli teatrali, concerti, rassegne, visite guidate e gite, pubblicazioni di saggi ed articoli, mostre, manifestazioni di solidarietà sociale, beneficenza, sport dilettantistico, istruzione e formazione, seminari, convegni.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie.

Saranno adottati, per lo scopo, tutti i mezzi necessari per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale.

ART. 4 DURATA

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2023.

ART. 5 - ASSOCIATI

All'Associazione "VIVOANAPOLI" può partecipare qualunque persona che abbia interesse agli scopi dell'Associazione e che dichiari di accettare lo Statuto e si impegni ad osservare le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare due associati onorari all'anno.

L'Ammissione degli Associati è di competenza del Consiglio Direttivo il quale, in caso di mancato accoglimento della domanda, è tenuto a comunicare la motivazione all'interessato.

Gli associati sono tenuti a versare annualmente una quota in denaro stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6 - QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato è preclusa a coloro che agiscono per interessi ideologici o comunque difformi alle finalità che si prefigge l'Associazione.

- Sono Associati Fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione;

- Sono Associati Ordinari tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendano partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse, impegnandosi ad accettare lo Statuto medesimo e ad osservare le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

- Sono Associati onorari coloro che sono nominati dall'Assemblea degli associati, in ragione di massimo due associati all'anno, per speciali benemerienze e su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e non hanno diritto al voto, pur partecipando ai lavori dell'Assemblea e pur potendo eventualmente collaborare all'attuazione delle delibere adottate. Essi possono, quando richiesto dal Presidente e da almeno tre associati, esprimere parere consultivo non vincolante su ogni argomento.

- Sono Associati sostenitori coloro che nelle singole iniziative e manifestazioni condividono e sostengono con offerte i progetti e iniziative promosse dall'Associazione.

Essi non hanno diritto al voto.

ART. 7 - AMMISSIONE

Per l'ammissione all'associazione è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con espressa dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e di accettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trentagorni, sull'accettazione della

##

domanda.

Gli associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali nonché al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. I contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

ART. 8 - DIRITTO DI VOTO

Tutti gli Associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dei Regolamenti e dello Statuto nonché per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

ART. 9 - DECADENZA - DECESSO - ESCLUSIONE

La qualità di associato si perde per decadenza, o decesso o esclusione e l'associato non ha diritto alle quote associative versate.

- Gli associati decadono quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali ordinarie e straordinarie, senza giustificato motivo e per un periodo superiore a mesi undici.

Gli associati sono esclusi, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- quando svolgano attività in contrasto con le finalità dell'Associazione;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'associato il quale, entro trenta giorni, potrà ricorrere al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, da inviare al Presidente dell'Associazione.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- Il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario

##

- Il Tesoriere

- l'Assemblea degli Associati

Le cariche associative sono tutte elettive e possono accedervi tutti i soci.

Le cariche non sono cumulabili tra loro, se non temporaneamente ad interim al solo scopo di evitare vacanza di carica e per un massimo di mesi tre, al termine dei quali l'Assemblea deve riunirsi straordinariamente ed eleggere un nuovo rappresentante della carica resasi vacante.

Tutte le cariche sono ricoperte e svolte in forma di volontariato e non danno luogo ad alcuna remunerazione, salvo eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute, documentate e con l'obbligo di essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno e delibera sempre a maggioranza semplice degli Associati. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica o uscente.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di ciascun associato, almeno dieci giorni prima della riunione.

La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ed è convocata dallo stesso.

Essa:

- delinea annualmente le attività associative in via preventiva, affidandone al Presidente ed al Consiglio Direttivo la responsabilità per l'esecuzione materiale;
- delinea il preventivo economico anno per anno e approva il rendiconto consuntivo;
- provvede al rinnovo della carica di Presidente ogni 3 (tre) anni o quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o esclusione;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente

##

trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli associati, devono essere comunicate entro i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria quando sia seriamente motivata, su richiesta di almeno un terzo degli associati.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione rappresenta a tutti gli effetti l'associazione stessa.

Gli compete la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e la firma sociale. Viene eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo, ne dirige i lavori e dà impulso a tutte le attività sociali.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, nominati tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni e mansioni spettano al Vicepresidente che, come il Presidente, dura in carica tre anni.

ART.13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.

Salvo il primo Consiglio, eletto in sede costitutiva, esso è eletto dall'Assemblea degli Associati.

Esso è composto da un numero minimo di quattro consiglieri

##

ed un massimo di otto; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- coadiuva il Tesoriere per la redazione dei rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- delibera circa l'ammissione, la temporanea sostituzione di carica, la decadenza e l'esclusione degli associati:

- determina l'ammontare delle quote annue associative, l'ammontare delle eventuali quote straordinarie e le modalità di versamento;

- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

E' il responsabile dei rapporti economici con terzi estranei all'Associazione, della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio, secondo le norme dello statuto e le direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere:

- presenta entro il 30 novembre di ogni anno la redazione del bilancio preventivo;

- presenta entro il 30 aprile di ogni anno la redazione del bilancio consuntivo;

##

- cura la riscossione delle quote associative;
- cura la tenuta dei libri e della documentazione contabile;
- cura l'assolvimento, nei termini, di tutti gli adempimenti fiscali o dovuti per legge, ove previsti;
- cura tutti gli adempimenti contabili dell'Associazione (rimborso spese debitamente documentati, riscossione di eventuali quote straordinarie, riscossione di somme attribuite a qualunque titolo all'associazione da soggetti pubblici e privati, pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo dall'associazione a soggetti pubblici e privati), con facoltà di rilasciare relativa quietanza per le entrate e obbligo di chiedere e conservare agli atti la ricevuta, fattura o quietanza per le uscite.

ART. 15 - IL SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta dell'Assemblea elettiva. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- redige verbale di ogni riunione.
- In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dal Tesoriere;
- coadiuva il Consiglio Direttivo ed il Presidente nello svolgimento delle loro funzioni;
 - cura l'invio delle convocazioni e di ogni altra comunicazione;
 - conserva i libri associativi non contabili;
 - sovrintende alle formalità connesse alla presentazione di domande di ammissione ad associato, candidature alle cariche sociali, decadenze ed esclusioni;
 - svolge, ove richiesto, ogni altra funzione che gli sia affidata dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

ART. 16 - I REVISORI DEI CONTI

L'assemblea può prevedere che la gestione contabile dell'Associazione sia controllata da un Collegio di tre Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea stessa e scelti anche tra non soci.

Non può essere eletto revisore un Consigliere.

I Revisori potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo per accertare la regolare tenuta della contabilità e l'assolvimento nei termini degli adempimenti di legge, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, redigendo apposito verbale.

I Revisori redigeranno anche una relazione sui bilanci annuali presentati dal Tesoriere.

ART. 17 - IL PATRIMONIO

##

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio iniziale;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da tutti gli eventuali avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;
- da eventuali erogazioni, lasciti diversi e donazioni di associati o terzi.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative degli associati, che sono intrasmissibili, non soggette a rivalutazione ed il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi straordinari degli associati, che potranno essere volontari o richiesti in seguito a deliberazione dell'assemblea in relazione alle necessità e al funzionamento dell'associazione;
- dai contributi elargiti da enti pubblici e da altre persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;
- da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- da raccolte pubbliche occasionali di fondi, mediante campagne di sensibilizzazione o eventi;
- dai proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di Enti Commerciali od ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente strumentali ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo.

Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purché comprovate a piè di lista e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

ART. 18 - IL BILANCIO

##

L'esercizio sociale dura dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere - coadiuvato dal Consiglio Direttivo - ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio dell'associazione, che sarà costituito di due parti: il conto preventivo - da presentare entro il 30 novembre - e quello consuntivo, da presentare ogni anno entro il 30 aprile.

Entrambi devono essere accompagnati da una relazione dei revisori dei conti, se nominati, ed approvati annualmente dall'assemblea ordinaria degli associati.

I bilanci, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, devono essere corredati da una sintetica relazione illustrativa con la descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

I bilanci, regolarmente approvati dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro verbali delle Assemblee degli Associati, restano affissi nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 19 - ESTINZIONE

L'Associazione si estingue oltre che per il decorso del termine di durata, per le cause previste dall'art. 27 c.c., ovvero per delibera dell'assemblea ai sensi dell'art.10 dello Statuto.

ART. 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, l'assemblea degli Associati provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche non associati, deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio e agli eventuali loro compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 - STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea degli Associati.

Eventuali proposte di modifica devono essere presentate al Segretario almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di provvedere all'invio

##

delle stesse agli associati insieme alla convocazione dell'Assemblea.

L'attuazione del presente Statuto potrà essere demandata ad un apposito regolamento.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi ultimi e l'Associazione e suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominare dal Presidente del Tribunale di Napoli, nei limiti di legge.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.

Firmato

Emilia Maria Leonetti

Diego Guida

Maria Pia Incutti

Giulio Maggiore

Giulio Baffi

Pasquale Scialò

Mario Franco

Andrea Renzi